

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 28 DICEMBRE 2017)

L'anno duemiladiciassette, il giorno di giovedì ventotto del mese di dicembre, alle ore 16,25 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	8 LEMMETTI GIANNI.....	<i>Assessore</i>
2 BERGAMO LUCA.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 MARZANO FLAVIA .....	<i>Assessora</i>
3 BALDASSARRE LAURA.....	<i>Assessora</i>	10 MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
4 CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA.....	<i>Assessora</i>	11 MELONI ADRIANO.....	<i>Assessore</i>
5 FRONGIA DANIELE.....	<i>Assessore</i>	12 MONTANARI GIUSEPPINA.....	<i>Assessora</i>
6 GATTA MARGHERITA.....	<i>Assessora</i>	13 MONTUORI LUCA.....	<i>Assessore</i>
7 GENNARO ALESSANDRO.....	<i>Assessore</i>		

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Castiglione, Frongia, Gatta, Lemmetti, Meleo e Montuori.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 299****Convenzione con AMA S.p.a., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) per il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018**

Premesso:

Che l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e la contemporanea soppressione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), a decorrere dai termini previsti dall'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni;

Che con il citato D. P. R. n. 158 del 1999 è stato emanato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000, ha approvato la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in società per azione AMA S.p.A. e ha confermato la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all'Azienda Speciale AMA, affidando la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a far data dalla trasformazione dell'azienda in S.p.A.;

Che, ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'applicazione in via sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tariffa di Igiene Ambientale), con conseguente soppressione

anticipata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;

Che, con la citata deliberazione consiliare n. 24 del 2003 la società AMA è stata individuata quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, nel rispetto della relativa convenzione e dell'apposito disciplinare, come disposto dall'articolo 49, comma 9, del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 14 marzo 2003 è stata approvata la Convenzione con l'AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per gli anni 2003, 2004 e 2005;

Che, con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 800 del 30 dicembre 2005, n. 116 del 28 marzo 2007, n. 14 del 23 gennaio 2008 e n. 196 del 24 giugno 2009 è stata rinnovata la Convenzione con l'AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa, per la gestione dei rifiuti urbani ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, rispettivamente, per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;

Che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 16 marzo 2011, è stato confermato che le attività riguardanti l'applicazione, l'accertamento e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sono disciplinate, per l'anno 2010, dalla Convenzione con la Società AMA S.p.A., approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010, in ragione della natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che, per l'anno 2011, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 212 del 22 giugno 2011, è stata rinnovata la Convenzione con la Società AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che, per l'anno 2012, le attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, sono regolate dalla Convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Capitolina n. 212 del 22 giugno 2011 e, successivamente prorogata, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 3 febbraio 2012, sino alla data del 31 dicembre 2012;

Che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al comma 1, ha previsto l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 in tutti i Comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

Che il citato articolo 14, comma 35, del D.L. n. 201 del 2011 -come modificato dall'articolo 10, comma 3, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 -ha attribuito la possibilità ai comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione della Tares ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2;

Che Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 405 del 27 novembre 2013 ha approvato la Convenzione con la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle

attività riguardanti l'applicazione e la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, relativamente all'anno 2013;

Premesso, inoltre:

Che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si articola, tra l'altro, nella Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della Tares vigente nel 2013;

Che ai sensi del comma 691 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della Ta.Ri. e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;

Che per gli anni 2014 e 2015, Roma Capitale, ritenuta la necessità di garantire la continuità del servizio di riscossione del tributo, assicurando il mantenimento delle conoscenze e delle procedure in essere presso la società AMA, con deliberazioni della Giunta Capitolina n. 74 del 28 marzo 2014 e n. 152 del 15 maggio 2015 ha confermato l'affidamento delle attività di accertamento e riscossione della Ta.Ri. alla medesima AMA S.p.A.;

Che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52 del 25 settembre 2015 è stato affidato ad AMA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana della città di Roma per la durata di quindici anni, ed è stato altresì confermato che AMA S.p.A. -in qualità di soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma -svolge le attività riguardanti l'applicazione e la gestione della Ta.Ri. sino al 31 dicembre 2015 e comunque fino alla data in cui verrà completato il passaggio operativo delle funzioni a Roma Capitale;

Che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 76 del 12 maggio 2016 è stato dato mandato al Dipartimento Risorse Economiche di acquisire ogni informazione e documento utile alla predisposizione di una proposta di internalizzazione della gestione della Ta.Ri., come stabilito con la citata deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52 del 2015;

Che contestualmente, con la predetta deliberazione C.S.G.C. n. 76 del 2016 si è provveduto a modificare la Convenzione con AMA S.p.A. approvata con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 152 del 15 maggio 2015, stabilendo che detta Convenzione disciplina le attività per l'applicazione e la gestione della tassa sui rifiuti urbani dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, in considerazione del passaggio delle funzioni operative a Roma Capitale delle attività riguardanti l'applicazione e la gestione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.);

Che, in particolare, l'articolo 19 della Convenzione, approvata con la citata deliberazione C.S.G.C. n. 76 del 2016, al fine di garantire la continuità del servizio, prevede la possibilità di rinnovo tacito della Convenzione in parola agli stessi patti e condizioni sino ad un massimo di tre mesi, stabilendo altresì che, qualora non si completi il passaggio delle funzioni operative a Roma Capitale delle attività riguardanti l'applicazione e la gestione della tassa rifiuti (Ta.Ri.), le parti si impegnano a collaborare alla stesura di una nuova Convenzione per la disciplina delle menzionate attività relativamente all'anno 2017 e successivi;

Considerato:

Che il periodo di ultrattività indicato all'articolo 19 della Convenzione, approvata con la deliberazione C.S.G.C. n. 76 del 2016, è scaduto il 31 marzo 2017;

Che, stante la natura tributaria della Ta.Ri., è interesse di Roma Capitale assumere la gestione diretta della Ta.Ri. secondo le disposizioni contenute nella legge n. 147 del 2013, e successive modificazioni;

Che nelle more del completamento delle operazioni necessarie per il passaggio alla gestione diretta della Ta.Ri. da parte di Roma Capitale occorre garantire la continuità del servizio di accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), assicurando il mantenimento delle conoscenze e delle procedure in essere presso la società AMA;

Che a tal fine, nonché per evitare gravi ripercussioni negative sul bilancio di Roma Capitale 2017, l'Assessorato al Bilancio e Patrimonio di concerto con il Dipartimento Risorse Economiche -con nota prot. RE/37966 del 7 aprile 2017 -hanno comunicato alla società AMA S.p.A., la possibilità di avviare il processo di emissione della bollettazione per l'annualità 2017 sulla base delle tariffe risultanti dal Piano Finanziario 2017 approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 3 del 25 gennaio 2017;

Che è stata predisposta la proposta di Deliberazione di cui in oggetto con scadenza al 30 giugno 2017 con protocollo QB/391420 del 26 maggio 2017 e la stessa è stata restituita dal Segretariato Generale con nota protocollo RC/18510 del 20 giugno 2017, con l'invito a prevedere un termine di scadenza ragionevole entro il quale poter approvare la proposta definitiva;

Che, in vista dell'avvio del processo di internalizzazione, si è ritenuto procedere alla modifica della scadenza della presente proposta alla data del 31 marzo 2018, salvo l'internalizzazione avvenga in una data anteriore;

Che, pertanto, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, il mantenimento delle conoscenze e delle procedure in essere, risulta necessario procedere al rinnovo della Convenzione con la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività di accertamento e riscossione della Ta. Ri. per il periodo fino al 31 marzo 2018, salvo che intervenga in data anteriore l'avvio del processo di internalizzazione. Al verificarsi di tale ultima circostanza, la convenzione si intende risolta di diritto.

Visto l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto l'articolo 1, comma 639 e commi dal 641 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Visto l'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52 del 25 settembre 2015

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 76 del 12 maggio 2016;

Considerato che, in data 20 dicembre 2017, il Direttore della Direzione della Gestione dei Procedimenti Connessi alle Entrate Fiscali, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto,

Il Direttore di Direzione

F.to: G. Formai"

Preso atto che, in data 20 dicembre 2017, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte

aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore del Dipartimento

F. to: A. Marinelli

Considerato che, in data 20 dicembre 2017, il Dirigente della XXI U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente della XXI U.O. della Ragioneria Generale

F.to: F. Vitagliano"

Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come da nota in atti

## LA GIUNTA CAPITOLINA

### DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

- di rinnovare la Convenzione con la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo lo schema allegato come parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che la Convenzione riguarda le attività relative al periodo che va dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018.

## CONVENZIONE

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE E LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018

tra Roma Capitale (cod. fiscale n. 02438750586 - partita IVA n. 01057861005), nella persona del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, in virtù dei poteri che gli derivano dall'Ordinanza Sindacale n. 55 del 12 agosto 2016

e

A.M.A. S.p.A., nel seguito AMA (cod. fiscale/partita IVA n. 05445891004), nella persona dell'Amministratore Unico pro tempore.

## Premesso

- Che l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e la contemporanea soppressione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), a decorrere dai termini previsti dall'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni;
- Che con il citato D.P.R. n. 158 del 1999 è stato emanato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000, ha approvato la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in società per azione A.M.A. S.p.A. e ha confermato la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all'Azienda Speciale AMA, affidando la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a far data dalla trasformazione dell'azienda in S.p.A.;
- Che, ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'applicazione in via sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tariffa di Igiene Ambientale), con conseguente soppressione anticipata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
- Che, con la citata deliberazione consiliare n. 24 del 2003 la società AMA è stata individuata quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, nel rispetto della relativa convenzione e dell'apposito disciplinare, come disposto dall'articolo 49, comma 9, del D.Lgs. n. 22 del 1997;
- Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 14 marzo 2003 è stata approvata la Convenzione con l'AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per gli anni 2003, 2004 e 2005;
- Che, con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 800 del 30 dicembre 2005, n. 116 del 28 marzo 2007, n. 14 del 23 gennaio 2008 e n. 196 del 24 giugno 2009 è stata rinnovata la Convenzione con l'AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa,

per la gestione dei rifiuti urbani ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, rispettivamente, per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;

- Che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 16 marzo 2011, è stato confermato che le attività riguardanti l'applicazione, l'accertamento e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sono disciplinate, per l'anno 2010, dalla Convenzione con la Società AMA, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010, in ragione della natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
- Che, per l'anno 2011, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 212 del 22 giugno 2011, è stata rinnovata la Convenzione con la Società AMA, per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
- Che, per l'anno 2012, le attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, sono regolate dalla Convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Capitolina n. 212 del 22 giugno 2011 e, successivamente prorogata, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 3 febbraio 2012, sino alla data del 31 dicembre 2012;
- Che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al comma 1, ha previsto l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 in tutti i Comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- Che il citato articolo 14, comma 35, del D.L. n. 201 del 2011 - come modificato dall'articolo 10, comma 3, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 - ha attribuito la possibilità ai comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione della Tares ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2;
- Che Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 405 del 27 novembre 2013 ha approvato la Convenzione con la Società AMA per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, relativamente all'anno 2013;
- Che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si articola, tra l'altro, nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della Tares vigente nel 2013;
- Che ai sensi del comma 691 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;
- Che per gli anni 2014 e 2015, Roma Capitale, ritenuta la necessità di garantire la continuità del servizio di riscossione del tributo, assicurando il mantenimento delle conoscenze e delle procedure in essere

presso la società AMA, con deliberazioni della Giunta Capitolina n. 74 del 28 marzo 2014 e n. 152 del 15 maggio 2015 ha confermato l'affidamento delle attività di accertamento e riscossione della TARI alla medesima società AMA;

- Che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52 del 25 settembre 2015 è stato affidato ad AMA il servizio di gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana della città di Roma per la durata di quindici anni, ed è stato altresì confermato che AMA - in qualità di soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma - svolge le attività riguardanti l'applicazione e la gestione della TARI sino al 31 dicembre 2015 e comunque fino alla data in cui verrà completato il passaggio operativo delle funzioni a Roma Capitale;
- Che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 76 del 12 maggio 2016 è stato dato mandato al Dipartimento Risorse Economiche di acquisire ogni informazione e documento utile alla predisposizione di una proposta di internalizzazione della gestione della TARI, come stabilito con la citata deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52 del 2015;
- Che contestualmente, con la predetta deliberazione C.S.G.C. n. 76 del 2016 si è provveduto a modificare la Convenzione con AMA approvata con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 152 del 15 maggio 2015, stabilendo che detta Convenzione disciplina le attività per l'applicazione e la gestione della tassa sui rifiuti urbani dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, con possibilità di tacito rinnovo sino ad un massimo di tre mesi (ex art. 19 della Convenzione) in considerazione del passaggio delle funzioni operative a Roma Capitale delle attività riguardanti l'applicazione e la gestione della tassa sui rifiuti (TARI);
- Che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 3 del 25 gennaio 2017 è stato approvato il Piano Finanziario 2017 e la determinazione delle misure della tassa sui rifiuti (TARI);
- Che il periodo di ultrattività della Convenzione, approvata con la deliberazione C.S.G.C. n. 76 del 2016, è scaduto il 31 marzo 2017;
- Che, stante la natura tributaria della TARI, è interesse di Roma Capitale assumere la gestione diretta della TARI secondo le disposizioni contenute nella legge n. 147 del 2013, e successive modificazioni;
- Che nelle more del completamento delle operazioni necessarie per il passaggio alla gestione diretta della TARI da parte di Roma Capitale occorre garantire la continuità del servizio di accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti (TARI);
- Che a tal fine, nonché per evitare gravi ripercussioni negative sul bilancio di Roma Capitale 2017, l'Assessorato al Bilancio e Patrimonio di concerto con il Dipartimento Risorse Economiche - con nota prot. RE/37966 del 7 aprile 2017 - hanno comunicato alla società AMA, la possibilità di avviare il processo di emissione della bollettazione per l'annualità 2017 sulla base delle tariffe risultanti dal Piano Finanziario 2017 approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 3 del 25 gennaio 2017;
- Che, in vista dell'avvio del processo di internalizzazione, si è ritenuto procedere alla modifica della scadenza della presente proposta alla data del 31 marzo 2018, salvo l'internalizzazione avvenga in una data anteriore;
- Che, inoltre, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, il mantenimento delle conoscenze e delle procedure in essere, risulta necessario procedere all'approvazione della Convenzione con la Società AMA per la disciplina delle attività di accertamento e riscossione della TARI per il periodo fino al 31 marzo 2018, salvo che intervenga in data anteriore l'avvio del processo di internalizzazione.

Tutto ciò premesso e in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52 del 25 settembre 2015 tra le parti, così come costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ARTICOLO 1 – PREMESSE

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto e valgono ad interpretare la volontà delle parti.

#### ARTICOLO 2 – OGGETTO

1. La presente Convenzione disciplina le attività riguardanti l'applicazione e la gestione della tassa sui rifiuti (TARI), affidate ad AMA quale soggetto gestore dell'intero ciclo integrato dei rifiuti, secondo le modalità e le condizioni definite nell'ambito del Contratto di Servizio in essere con Roma Capitale.
2. L'applicazione e la gestione della tassa è effettuata nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti, delle circolari e delle direttive provenienti dal Dipartimento Risorse Economiche.
3. AMA cura la riscossione della tassa mediante utilizzo di appositi conti correnti, distinti secondo le esigenze contabili previste dalla normativa, dai regolamenti e dalle direttive provenienti da Roma Capitale e mediante le modalità di pagamento già previste negli anni precedenti, coerentemente con le garanzie prestate e gli impegni assunti nel contratto di finanziamento sottoscritto in data 23/12/2009. Roma Capitale si riserva la facoltà di disporre fin dal corrente anno, la riscossione diretta della Tassa mediante l'utilizzo dell'F24 e/o di appositi conti correnti bancari o postali intestati a Roma Capitale. Tale scelta, da comunicare in tempi adeguati ad AMA, da parte del Dipartimento Risorse Economiche, avverrà previa istruttoria effettuata, anche sulla base della reportistica di cui al successivo articolo 4, di concerto con la Ragioneria Generale, il Dipartimento Tutela Ambientale ed il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale - congiuntamente ad AMA - finalizzata a non creare squilibri di tipo economico-finanziario in capo alla società.
4. AMA cura la rendicontazione degli incassi distinguendoli secondo le esigenze contabili previste dalla normativa, dai regolamenti e dalle direttive provenienti da Roma Capitale. Con periodicità mensile rendiconta l'andamento delle riscossioni relative alla tassa di competenza ed agli arretrati redigendo altresì una relazione trimestrale sullo stato della riscossione. Ai fini della presente convenzione la voce arretrati è rappresentata dalle riscossioni a titolo di tassa, interessi e sanzioni per le annualità a partire dal 1° gennaio 2010.
5. AMA secondo quanto stabilito da Roma Capitale, assicura le attività di contrasto all'evasione totale e parziale della TARI/TARES verificando la coerenza tra i versamenti effettuati e gli importi dovuti attraverso il confronto con tutte le informazioni disponibili per migliorare gli obiettivi di riscossione e allargare la base imponibile al fine di ridurre la pressione fiscale sugli utenti.

#### ARTICOLO 3 – DURATA

1. La presente Convenzione riguarda il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018.

#### ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DI AMA

1. Ai fini dell'applicazione e della gestione della tassa, AMA, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di Tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti e della deliberazione recante i criteri di determinazione della tassa - assume i seguenti obblighi:

- a) riversamento a Roma Capitale dell'incasso del tributo di competenza e titolarità di Roma Capitale, ogni mese nel conto di Tesoreria e/o in altro conto dedicato al netto della addizionale provinciale istituita dall'articolo 19 del D.Lgs. 504 del 1992, secondo le modalità stabilite con Determinazione Dirigenziale n. 9535 del 30 dicembre 2016 e successive integrazioni;
- b) trasmissione per ciascun riversamento effettuato, del relativo flusso informativo degli incassi, distinti per anno di competenza e natura dell'entrata (ordinaria, recupero morosità, recupero evasione e riscossione da ruolo), onde consentire la corretta imputazione dell'entrata nel Bilancio di Roma Capitale; la certificazione degli incassi dovrà, essere accompagnata da copia degli estratti conti bancari relativi a ciascun flusso d'incasso (incassi ordinari, per recupero morosità, per recupero evasione e per riscossione da ruolo) e dovrà essere redatta secondo modelli e tracciati richiesti dal Dipartimento Risorse Economiche e la Ragioneria Generale;
- c) trasmissione, ad avvenuto passaggio alla riscossione diretta da parte di Roma Capitale, con cadenza mensile, della rendicontazione degli incassi, che, a qualsiasi titolo, continuano a pervenire ad AMA, distinti per anno di competenza e natura dell'entrata (ordinaria, recupero morosità, riscossione da ruolo), onde consentire la corretta imputazione dell'entrata nel Bilancio di Roma Capitale; il flusso è redatto secondo modelli e tracciati concordati con il Dipartimento Risorse Economiche;
- d) trasferimento diretto alla Tesoreria della Città Metropolitana di Roma del gettito relativo all'addizionale provinciale istituita dall'articolo 19 del D.Lgs 504 del 1992, ferma restando la titolarità in capo a Roma Capitale;
- e) redazione trimestrale di una relazione sullo stato della riscossione e redazione annuale del conto giudiziale, rendicontando gli incassi suddivisi per tassa, arretrati, anche in riferimento alla maggiorazione Tares dei servizi indivisibili, addizionale provinciale istituita dall'articolo 19 del D.Lgs. 504 del 1992, interessi e sanzioni. La relazione deve consentire l'individuazione della quota di mancato incasso imputabile a omessi pagamenti da parte dei soggetti passivi e la quota di mancato incasso derivante da cause connesse alla gestione della banca dati, con particolare riferimento alla bollettazione ad utenze non attive;
- f) gestione, bonifica e aggiornamento della banca dati AMA relativa alle utenze con riferimento a iscrizioni, cancellazioni, variazioni (da effettuare entro il termine massimo di 90 gg dal ricevimento), pervenute anche per il tramite della dichiarazione IUC, se inoltrata da Roma Capitale ad AMA, ed ogni altra attività di aggiornamento delle informazioni ivi contenute;
- g) normalizzazione e aggiornamento della banca dati AMA, integrandola con le informazioni provenienti anche dall'attività propedeutica all'azione di accertamento, realizzata direttamente da Roma Capitale anche per il tramite di Æqua Roma S.p.A. e dagli Uffici Capitolini o da qualsiasi altra fonte indicata da Roma Capitale;
- h) messa a disposizione dei competenti uffici capitolini nonché di ogni altro soggetto dagli stessi individuato (a titolo esemplificativo Æqua Roma o Agenzia delle Entrate) delle utenze di accesso in visualizzazione alla banca dati AMA e relativa trasmissione semestrale della stessa, da effettuarsi secondo un tracciato concordato con Roma Capitale. L'accesso alla banca dati relativa alle utenze deve consentire una immediata rilevazione delle variazioni effettuate e dell'andamento del valore della base imponibile in merito alle azioni adottate sia come recupero elusione/evasione

che come manutenzione della banca dati a seguito delle operazioni di aggiornamento; tali risultati sono evidenziati da una relazione di accompagnamento alla trasmissione semestrale della banca dati;

- i) predisposizione dei sistemi di riscossione, compresa la formazione dei ruoli di riscossione coattiva di cui al D.P.R. 602 del 1973 e successive modificazioni;
- j) corresponsione dell'aggio dovuto all'Agente della riscossione, nel caso di riscossione coattiva;
- k) attivazione delle attività funzionali e necessarie per il recupero dei crediti, da effettuarsi anche secondo le richieste fornite dal Dipartimento Risorse Economiche;
- l) gestione delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione della tassa e degli arretrati, compresa la maggiorazione Tares e l'addizionale provinciale istituita dall'articolo 19 del D.Lgs. 504 del 1992, attraverso sistemi di verifica documentale e sul territorio, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti da Roma Capitale;
- m) gestione delle riduzioni e dei bonus, con un piano di incentivazione alla raccolta differenziata articolato su base territoriale che preveda, come forme di bonus, anche l'erogazione di servizi aggiuntivi di igiene urbana, sulla base di quanto stabilito da Roma Capitale;
- n) gestione e potenziamento delle funzionalità di sportello e di contact center con diversi canali (telefono, posta, Internet, PEC) per recepire le richieste e le segnalazioni dai cittadini e dalle imprese (variazioni dei dati presenti nelle dichiarazioni, informazioni sui pagamenti, ecc.) e per facilitare la comunicazione e il pagamento del tributo;
- o) attivazione di sistemi di pagamento improntati a criteri di comodità e semplificazione per l'utente;
- p) acquisizione e gestione dell'istruttoria delle istanze di rimborso anche con riferimento alla componente statale della maggiorazione Tares; l'istruttoria si conclude con la trasmissione a Roma Capitale degli elenchi degli importi da rimborsare;
- q) gestione del contenzioso per ogni grado di giudizio, attraverso la predisposizione degli atti di difesa (mediazione, controdeduzioni, memorie integrative e atti di appello) presso la magistratura competente e di ogni altra documentazione tecnica che si renda necessaria per una migliore difesa di AMA;
- r) trasmissione a Roma Capitale delle informazioni e degli elementi utili che possono determinare variazioni nell'ammontare della tassa o che possano indirizzare le scelte nell'ambito della politica tariffaria anche con riferimento all'introduzione di agevolazioni o riduzioni della tassa;
- s) aggiornamento della Carta dei Servizi per la gestione della tassa, nella quale dovranno essere specificate le attività connesse alla gestione della tassa e indicati gli standard minimi e ottimali (obbligatori) di qualità e quantità dei servizi. Nella Carta dei Servizi dovranno essere garantiti i principi di eguaglianza e imparzialità nel trattamento di tutti gli utenti, la continuità nell'erogazione del servizio, l'efficacia ed efficienza dei processi produttivi e tecnologici, la partecipazione dei cittadini alle informazioni che li riguardano secondo i principi previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Nei report trimestrali di cui al successivo articolo 9, al fine di garantire il controllo sulla qualità dei servizi, dovranno essere fornite le informazioni utili ad individuare il rispetto degli standard stabiliti dalla carta dei servizi e dal contratto di servizio nonché il grado di soddisfazione percepito dagli utenti;

- t) trasmissione dell'elenco delle richieste di agevolazioni sociali e tributarie da acquisire per conto di Roma Capitale per le opportune verifiche, secondo un tracciato concordato con il Dipartimento Risorse Economiche e comunque su supporto informatico;
- u) trasmissione, su richiesta del Dipartimento Risorse Economiche, di ogni documentazione, dati informativi e certificazione riguardante le modalità operative di gestione;
- v) trasmissione con cadenza trimestrale delle schede report di cui al successivo articolo 9 e degli indicatori necessari alla redazione del questionario SOSE FC10U di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti le disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard per i Comuni;
- w) gestione dei reclami adottando standard di qualità, in termini di accoglienza e di tempistica di risposta al cittadino e soluzione delle non conformità, almeno pari a quelli previsti da Roma Capitale (D.C.C. n. 136 del 16/06/05 "Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami");
- x) rispetto della deliberazione G.C. n. 58/2015 in merito ai tempi di pagamento delle fatture relative al contratto di servizio svolto per AMA da parte di Aequa Roma S.p.A. per l'attività di supporto al recupero dell'evasione ed elusione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- y) trasmissione al Dipartimento Risorse Economiche dei seguenti documenti collegati agli aspetti organizzativi della gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI), anche in vista della gestione diretta della stessa:

**entro il 27 dicembre 2017**

**(fermo restando che su richiesta di AMA sarà possibile accordare una tempistica diversa in relazione a difficoltà che si dovessero manifestare)**

1. copia dei contratti in essere e della relativa documentazione di gara (capitolati, contratti ecc.) che ha la società (tra questi il contratto di stampa e consegna delle bollette, il contratto con Postel per consegna e digitalizzazione pratiche, ecc.) corredata da specifica relazione;
2. prospetto contenente riepilogo lavorazione richieste di accesso ai documenti amministrativi ricevute, distinte per gli anni 2014, 2015 e 2016, con indicazione dell'esito e dei tempi di riscontro;
3. per quanto riguarda i servizi e sistemi informativi, sulla base della tabella di cui al punto 4, a pagina 45 della relazione tecnica dell'Infrastruttura ICT del servizio Ta.Ri., saranno fornite le seguenti notizie di dettaglio:
  - relazione sulla titolarità e proprietà del sistema informativo con invio dei relativi atti (acquisto, in licenza d'uso o in altra forma contrattuale d'uso che non ne preveda la piena proprietà);
  - relazione contenente il dettaglio dei costi di licenza, compresi nella voce "7. Manutenzione licenze software", rispetto ai singoli applicativi software e/o licenze client, ecc., separando e quantificando l'eventuale voce "Manutenzione";
  - relazione corredata dai relativi contratti sui rapporti con i diversi fornitori indicati per le voci da 1 a 8 comprese, nella quale dovranno essere descritti il tipo di servizio contrattualizzato, quantificazione dei costi, articolazione delle prestazioni, durata, condizioni del servizio, ecc.;

- relazione esplicativa sulle modalità attuali di gestione dell'ICT a servizio della Ta.Ri., rispetto alle figure professionali dedicate; numero addetti, costi del personale (se esterno, consulenze; se interno, costo contrattuale, inquadramento, parte fissa e variabile; eventuale percentuale di impiego su Ta.Ri.);
  - relazione descrittiva delle caratteristiche completa dell'indicazione di costi delle altre piattaforme indicate nel documento su ICT\_Ta.Ri. e non presenti in tabella: applicazioni esposte sul portale; servizi software "Abramo"; ogni altra piattaforma in uso per il processo di gestione Ta.Ri.;
4. tabella riepilogativa relativa all'ultimo esercizio concluso che indichi, su base mensile e per ogni tipologia di pratica lavorata, le diverse attività poste in essere e i relativi quantitativi, corredata delle valutazioni effettuate in merito alla quantificazione delle risorse necessarie;
  5. relazione sull'attività di SER.C;
  6. relazione sul rapporto con il concessionario della riscossione con esplicita indicazione dei dati di contabilizzazione del rapporto cessato con Equitalia S.p.A.;
  7. per quanto attiene alla riscossione: tabella riportante le iscrizioni a ruolo degli ultimi 5 anni con i relativi incassi e disarichi, evidenziando l'annualità degli avvisi iscritti.
  8. per quanto riguarda il contenzioso AMA relazione corredata dai dati relativi a:
    - a. numero dei ricorsi CERTI attualmente pendenti, suddivisi fra I e II grado, per questi ultimi con gli esiti del I grado;;
    - b. numero dei ricorsi pendenti avanti alla Suprema Corte di Cassazione, con specificazione degli esiti dei gradi pregressi;
    - c. numero delle cause concluse con sentenza definitiva, con decisione favorevole all'Amministrazione nonché quelle sfavorevoli (sia in I che in II grado);
    - d. il valore complessivo delle pretese tributarie per le cause *sub iudice*;
    - e. distinzione delle cause tra persone giuridiche e persone fisiche;
    - f. numero dei ricorsi istruiti e per i quali è stata svolta la costituzione in giudizio;
    - g. percorso e tempistica standard di lavorazione delle pratiche (istruttoria, ecc.), con indicazione delle strutture o soggetti coinvolti nel percorso.
  9. organigramma della struttura societaria dello specifico ramo , esplicitando il contratto collettivo nazionale adottato, corredata dell'elenco nominativo del personale al 31/03/2017 coinvolto nella gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI) completo dell'indicazione dell'inquadramento contrattuale, della retribuzione annuale fissa e variabile e delle mansioni svolte;
  10. studio e analisi di fattibilità sul pagamento della Ta.Ri. tramite nodo Pago P.A.;
- z) trasmissione tempestiva, e comunque entro 15 giorni, al Dipartimento Risorse Economiche di ogni documentazione e relazione concernente la gestione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) che venisse richiesta e la massima collaborazione di AMA nella fase di passaggio delle funzioni operative a Roma Capitale.

#### ARTICOLO 4 BIS – CREDITI INESIGIBILI DERIVANTI DALLA TARIFFA RIFIUTI

1. AMA si impegna a trasmettere ai competenti Dipartimenti di Roma Capitale, in tempo utile per l'approvazione delle deliberazioni propeedeutiche al Bilancio di previsione dell'Ente, una relazione

contenente l'attestazione dell'ammontare dei crediti TARI di presumibile inesigibilità, nonché inesigibili, distinti per singola annualità di imposta con riferimento anche alle tariffe individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 654 bis della Legge n. 147/2013, indicando gli elementi certi e precisi dai quali scaturisca l'inesigibilità. La mancata presentazione delle suddette certificazioni costituisce inadempimento sanzionabile ai sensi del successivo art.13 comma 3.

2. Roma Capitale stabilisce annualmente, sulla base della certificazione di cui al punto 1. e prima dell'approvazione del Piano Finanziario Tariffa le modalità con le quali AMA dovrà inserire nel Piano medesimo, tra le componenti di costo, l'importo dei crediti di presumibile inesigibilità nonché le partite creditorie inesigibili.
3. L'incremento della Tassa sui Rifiuti a carico dell'utenza determinato a causa dei mancati incassi relativi ai crediti della tariffa rifiuti risultati inesigibili con riferimento alle annualità a partire dal 1° gennaio 2010, per cause imputabili alla società medesima, costituisce motivo per la mancata assegnazione dell'indennità di risultato dell'indennità di risultato all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale di AMA ed ai dirigenti AMA, ai sensi dell'art. 16, comma 2 lettera e-bis, del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La presentazione della relazione dei crediti TARI inesigibili o di presumibile inesigibilità non esime la società AMA dal continuare ad esperire tutte le azioni di recupero e le attività di riscossione coattiva sui suddetti crediti.
5. Eventuali successivi recuperi di crediti TARI già considerati inesigibili, ovvero di crediti di presumibile inesigibilità inseriti ai sensi del comma 3 tra le componenti di costo, costituiscono sopravvenienze attive da inserire, in deduzione dei costi, nel Piano Finanziario Tariffa, secondo il principio di competenza nell'anno in cui si verificano tali recuperi, con conseguente diminuzione della Tassa Rifiuti per l'utenza. L'ammontare di tali recuperi è comunicato con le modalità e per gli effetti previsti al comma 1.

#### ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DI ROMA CAPITALE

1. A Roma Capitale compete, come previsto dall'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e dal D.P.R. n. 158 del 1999, e successive modificazioni, la determinazione della tassa, l'approvazione del Piano Finanziario redatto da AMA sulla base delle indicazioni provenienti da Roma Capitale e la predisposizione delle tabelle dei coefficienti di adattamento. Compete altresì l'approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), l'individuazione delle misure relative alle agevolazioni e riduzioni applicabili, il coordinamento delle attività di gestione e di contabilizzazione della tassa, nonché ogni attività di monitoraggio.
2. Roma Capitale assicura ad AMA la piena collaborazione e, in particolare:
  - la trasmissione periodica dell'estratto dell'anagrafe dei residenti sulla base delle quali sarà effettuata la bollettazione;
  - la fornitura periodica di estrazioni delle banche dati in possesso di Roma Capitale (Archivio del Commercio-SUAP, Basi dati Fiscalità Immobiliare-ICI\_IUC\_Catasto e base dati Canoni Occupazione suolo pubblico-COSAP) ai fini dell'efficace svolgimento dell'attività di recupero evasione;
  - il supporto nelle attività di controllo della completezza e correttezza dei dati trasmessi e della leggibilità nel formato elettronico stabilito;

- la fornitura di ogni informazione relativa alle entrate locali che possa considerarsi utile per la gestione della tassa;
  - la trasmissione periodica dei flussi di incasso a mezzo F24 o altri canali di incasso al fine di consentire ad AMA di effettuare l'abbinamento dei pagamenti con la bollettazione e la rendicontazione mensile degli incassi;
3. Restano in capo a Roma Capitale tutte le responsabilità, sia organizzative sia operative, derivanti dalla gestione della soppressa tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu).

#### ARTICOLO 6 - COSTO DELLA GESTIONE

1. Al fine dell'applicazione della tassa, il Piano Finanziario tiene conto degli oneri che AMA sostiene nello svolgimento dell'attività di gestione della tassa, secondo i contenuti della presente convenzione, così come previsto dall'articolo 8 del D.P.R. n. 158 del 1999. In particolare nel costo del servizio sostenuto da AMA è compreso anche il costo amministrativo per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso (CARC) la cui copertura è garantita con i fondi stanziati sul centro di costo del Dipartimento Tutela Ambiente. La tassa applicata agli utenti copre tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani compreso il costo del CARC e rispetta l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999.
2. La liquidazione ad AMA del corrispettivo previsto per il CARC rientra nella liquidazione complessiva della spesa per il contratto di servizio del ciclo dei rifiuti a seguito dell'adozione del Piano Finanziario che è effettuata dal Dipartimento Tutela Ambientale dietro presentazione di apposita fattura mensile.

#### ARTICOLO 7 - RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Nell'ambito dell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, AMA s'impegna ad effettuare verifiche sulle utenze assunte in gestione e controlli sulle autodichiarazioni presentate dagli utenti, al fine di accertarne la correttezza, la completezza ed il puntuale e corretto pagamento della tassa compresa la maggiorazione dei servizi indivisibili di cui all'articolo 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011.
2. AMA si impegna altresì ad accertare posizioni di evasione totale attraverso incroci mirati tra i dati della tassa ed altre banche dati, che possono essere utilizzate per il recupero dell'evasione, quali, a titolo esemplificativo:
- archivi elettrici, acqua e utenze gas;
  - archivi della Camera di Commercio;
  - archivi dell'anagrafe demografica di Roma Capitale;
  - catasto;
3. A tal fine AMA, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. Inoltre, AMA si impegna ad attivare anche controlli sul territorio qualora la verifica delle informazioni contenute nelle denunce o acquisite in sede di accertamento non sia sufficiente ad individuare la misura e la destinazione delle superfici imponibili.
4. Su richiesta di Roma Capitale A.M.A. S.p.A. predispone degli specifici piani di contrasto all'evasione e all'elusione della tassa.

### ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI CONTABILI

1. La richiesta della tassa sui rifiuti (TARI) e l'emissione dei relativi avvisi di pagamento avviene in due rate, con cadenza semestrale, con invio degli atti relativi al primo semestre nel periodo di febbraio-aprile e di quelli relativi al secondo semestre nel periodo settembre-novembre.
2. Per utenze particolari (Comuni, Enti Pubblici, ecc.) o per utenze non domestiche con avvisi di pagamento di particolare entità (piccola industria, grande terziario, ecc.) possono essere concordati con l'Utente sia diverse modalità di contabilizzazione (es. per unità funzionale), sia periodi di emissione degli avvisi medesimi basati su scadenze più ravvicinate, nel rispetto del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI.
3. Con l'avviso di pagamento emesso per il primo semestre AMA può richiedere all'utente l'acconto calcolato sulla base delle tariffe determinate nell'anno precedente; con l'avviso di pagamento emesso per il secondo semestre dell'anno di riferimento, AMA ha facoltà di tenere conto di eventuali variazioni intervenute nei dati utili per la determinazione della tassa a saldo. Il calcolo dell'importo a consuntivo è effettuato sulla base degli atti emanati dall'Assemblea Capitolina.
4. Per gli avvisi di pagamento emessi nel corso dell'anno di riferimento AMA si riserva di computare per le utenze domestiche, per le quali l'incrocio tra le informazioni desunte dall'anagrafe comunale e quelle contenute nella banca dati della Tariffa Rifiuti abbia dato esito discordante, un numero di componenti il nucleo familiare pari a tre, salvo conguaglio in sede di primo avviso semestrale per l'anno successivo.

In sede di emissione degli avvisi di pagamento, sono inseriti, inoltre, i seguenti importi:

- a) eventuali conguagli derivanti dal ricalcolo degli importi per effetto di modifiche normative e interpretazione di prassi o sulla base degli effettivi valori dei parametri di riferimento della tassa (numero dei componenti la famiglia, superficie assoggettata);
  - b) eventuale agevolazione tariffaria prevista per il conferimento dei rifiuti a raccolta differenziata per le utenze comprese nelle aree interessate dalla sperimentazione della raccolta porta a porta (utenze domestiche);
  - c) eventuale agevolazione tariffaria per i quantitativi di rifiuti avviati al recupero.
5. AMA deve trasmettere con cadenza mensile al Dipartimento Risorse Economiche la rendicontazione degli incassi secondo quanto stabilito all'art. 4 della presente convenzione.
  6. AMA trasmette annualmente le informazioni riguardanti il totale delle agevolazioni sociali e tariffarie dettagliando gli importi per tipo di agevolazione e allegando la lista completa delle singole posizioni.
  7. Roma Capitale effettua, con la collaborazione di AMA, il controllo sulle informazioni auto dichiarate dal contribuente ai fini ISEE, secondo le disposizioni del DPCM n. 159/2013, quando il medesimo richiede il riconoscimento del beneficio delle agevolazioni sociali previste dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). A tal fine, su richiesta di Roma Capitale, AMA trasmette gli atti inerenti le richieste di agevolazioni sociali soggette a controllo. Qualora Roma Capitale comunichi durante l'anno delle variazioni rispetto alla situazione precedentemente riscontrata, tali variazioni sono considerate nell'emissione del primo avviso di pagamento utile.

### ARTICOLO 9 – REPORT E STRUMENTI DI CONTROLLO

1. Roma Capitale, in attuazione dei propri compiti istituzionali, esplica l'attività di controllo della corretta applicazione della presente Convenzione attraverso i seguenti strumenti:
  - a) report trimestrali aziendali contenenti i dati relativi a: qualità dei servizi misurando il grado di soddisfazione degli utenti e i reclami pervenuti, rendicontazione degli incassi della tassa suddivisa per importo di competenza, per arretrati, compresa la Tares e la maggiorazione Tares, l'addizionale provinciale istituita dall'articolo 19 del D.Lgs. 504 del 1992, gli interessi e le sanzioni, emissione e rendicontazione di avvisi per recupero evasione, iscrizioni a ruolo coattivo, sgravi emessi sul ruolo, agevolazioni, cessazioni, variazioni di superficie e andamento dei costi fissi e variabili aziendali rispetto al Piano Finanziario ed al budget approvato, nonché gli indicatori necessari alla redazione del questionario SOSE FC10U di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti le disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard per i Comuni;
  - b) report trimestrali sull'andamento degli indicatori di risultato di cui all'allegato A) alla presente convenzione;
  - c) analisi, attraverso l'attività affidata alla Commissione di Controllo, dei dati trasmessi nei report di cui al punto a) e b).
2. I report trimestrali aziendali di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo, basati sulle informazioni del sistema di controllo di gestione della tariffa, dovranno essere predisposti a cura di AMA utilizzando le schede allegate alla presente Convenzione e inoltrati, anche su supporto informatico, al Dipartimento Risorse Economiche e agli uffici capitolini competenti entro 45 giorni dalla fine di ciascun trimestre, fatte salve eventuali modifiche da concordare tra le parti.
3. Il report trimestrale sull'andamento dei costi della tariffa, dovrà contenere informazioni sull'andamento progressivo del costo del servizio, comparando i dati del piano finanziario deliberato e del budget approvato con i dati a consuntivo determinati nei singoli trimestri di riferimento. Il report trimestrale fornirà, infine, una dimostrazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati o al loro stato di avanzamento, in termini di livello di servizio raggiunto.
4. Le modalità di elaborazione dei report di cui ai precedenti punti saranno definite dal Dipartimento Risorse Economiche, di concerto con gli uffici capitolini competenti del controllo economico-finanziario sugli organismi partecipati.

#### ARTICOLO 10– COMMISSIONE DI CONTROLLO

1. Ai fini della verifica dell'operato di AMA, è istituita una apposita Commissione di Controllo composta da sei membri: un rappresentante del Dipartimento Risorse Economiche, un rappresentante del Dipartimento Tutela Ambientale, un rappresentante della Ragioneria Generale, due rappresentanti di AMA e un presidente nominato da Roma Capitale.
2. La Commissione ha le seguenti funzioni:
  - a) esprime una valutazione dei report trimestrali, trasmessi da AMA agli uffici capitolini e al Dipartimento Risorse Economiche ai sensi dell'art. 9 del presente atto;
  - b) formula pareri e proposte ai fini del miglioramento delle attività oggetto degli accordi relativi alla presente Convenzione;

- c) relaziona semestralmente al Dipartimento Risorse Economiche e all'Assessore al Bilancio sull'andamento dell'attività evidenziando le eventuali criticità riscontrate in relazione ai dati esaminati e forniti dall'AMA;
  - d) alla fine dell'anno di vigenza della Convenzione stila un rapporto sull'andamento della gestione;
  - e) interviene su richiesta di una delle Parti per proporre soluzioni alle eventuali controversie insorte durante la vigenza della Convenzione.
3. È facoltà della Commissione richiedere ad AMA ogni ulteriore informazione e dato utile per l'esercizio delle proprie attività.
  4. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
  5. La Commissione si riunisce ogni qualvolta anche una sola delle parti lo ritenga utile.

#### ARTICOLO 11 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Per il periodo di vigenza della presente Convenzione, il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale della tassa sui rifiuti (TARI) è nominato dal soggetto gestore AMA previo parere favorevole di Roma Capitale.

#### ARTICOLO 12 – INDICATORI DI RISULTATO

1. Per consentire a Roma Capitale di monitorare i risultati raggiunti nel conseguimento degli obiettivi di riscossione e recupero evasione parziale e totale sono determinati gli indicatori di risultato di cui all'allegato A).
2. Alla conclusione dell'anno di vigenza della presente Convenzione, Roma Capitale e AMA verificano in contraddittorio l'andamento complessivo dei risultati della gestione sulla base di un rapporto di valutazione redatto dalla Commissione di Controllo entro il 31 maggio dell'anno successivo, contenente la rappresentazione sintetica dei risultati complessivi della gestione, il confronto fra obiettivi assegnati e risultati raggiunti, l'analisi tecnica degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati di cui all'allegato A).
3. In caso di scostamento rispetto alla soglia di raggiungimento del risultato atteso, Roma Capitale si riserva la facoltà di richiedere l'erogazione, a titolo di indennizzo, di servizi aggiuntivi nell'ambito di quelli prestati da AMA in applicazione del Contratto di Servizio di igiene ambientale, ed in proporzione al valore economico dello scostamento rilevato, secondo un algoritmo stabilito dalla Commissione di Controllo e comunque sino ad un limite massimo pari all'1% del valore dei Costi amministrativi per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso (CARC) indicati nel Piano Finanziario della tariffa approvato da Roma Capitale.

#### ARTICOLO 13 – PENALITÀ'

1. Il Dipartimento Risorse Economiche si riserva la facoltà di applicare nei confronti di AMA una penale fino a € 50.000,00 per ciascuna inadempienza accertata in ordine agli obblighi indicati dall'articolo 4 lettere d), f), g), h), i) j), k) l), m), n) e o) fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo adempimento.
2. Il Dipartimento Risorse Economiche si riserva la facoltà di applicare nei confronti di AMA una penale fino a € 100.000,00 per ciascuna inadempienza accertata in ordine agli obblighi indicati dall'articolo 4

- lettere e), r), s), t), u), v) e w) fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo adempimento.
3. Il Dipartimento Risorse Economiche si riserva la facoltà di applicare nei confronti di AMA una penale fino a € 150.000,00 per ciascuna inadempienza accertata in ordine agli obblighi indicati dall'articolo 4 lettere a), b), c), p), e q) fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo adempimento.
  4. L'inadempienza accertata in ordine agli obblighi indicati dall'articolo 4 lettera x) determina l'automatica sospensione da parte di Roma Capitale dei pagamenti ad AMA delle fatture a valere sul contratto di servizio del ciclo dei rifiuti limitatamente alla quota di spettanza di Æqua Roma S.p.A. fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo adempimento. L'importo delle penali, contestate ed accertate, sarà computato sul corrispettivo mensile successivo alla sua definizione liquidato ad AMA dal Dipartimento Tutela Ambientale. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Capitolina la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. In ogni caso Roma Capitale può richiedere ad AMA, ai sensi dell'articolo 1382 c.c., il risarcimento di ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione.
  5. Per ciascuna delle inadempienze agli obblighi indicati dall'articolo 4 lettera y) Roma Capitale si riserva la facoltà di applicare una penale fino a € 30.000,00. L'importo complessivo della penale applicata sarà decurtato in proporzione dall'indennità di risultato dell'Amministratore Unico, del Direttore Generale e dei Dirigenti di AMA, ai sensi dell'art. 16, comma 2 lettera e-bis, del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
  6. La somma complessiva delle penalità di cui ai precedenti punti del presente articolo e dell'indennizzo di cui al comma 3 del precedente articolo 12, non potrà in ogni caso superare il limite del 3% del valore dei Costi amministrativi per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso (CARC) indicati nel Piano Finanziario della tariffa approvato da Roma Capitale.

#### ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE

1. Nel caso di contestazioni sulla interpretazione, sulla applicazione della Convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati e alla determinazione delle penalità applicabili, ed in ogni altro caso previsto nella presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza e giungere alla rimozione delle cause e delle conseguenze, ove possibile, del mancato o tardivo adempimento.
2. Nell'ipotesi di esito negativo del tentativo di conciliazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4), la parte che ha sollevato la contestazione richiede la convocazione della Commissione di Controllo. Il Presidente, previa valutazione della documentazione ricevuta dalle Parti, convoca la Commissione di Controllo entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, al fine di verificare, congiuntamente agli altri membri della Commissione, la presenza dei presupposti per una possibile conciliazione.

3. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano, in alcun modo, la regolare prosecuzione delle attività previste dalla Convenzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni e degli obblighi previsti dalla presente Convenzione per l'una e per l'altra parte.
4. Per tutte le vertenze e controversie, non composte altrimenti, in ordine all'esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro di Roma.

#### ARTICOLO 15 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. AMA è tenuta all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ed in particolare all'adozione delle misure minime di sicurezza e alla sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità da parte del titolare del trattamento dei dati.
2. AMA è obbligata alla comunicazione dei soggetti affidatari di attività ai quali compete il trattamento di dati in ordine alla presente convenzione.
3. AMA in particolare cura i seguenti adempimenti:
  - a) nomina gli incaricati del trattamento e fornisce loro dettagliate istruzioni operative, con particolare riferimento al rispetto dei principi posti dall'articolo 11 del D.Lgs n. 196 del 2003 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento;
  - b) assicura l'attuazione di eventuali provvedimenti del Garante della Privacy;
  - c) predispone ed aggiorna un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le indicazioni degli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n. 196 del 2003, con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alla normativa vigente;
  - d) tratta i dati nei limiti strettamente necessari per lo svolgimento dell'incarico affidato con divieto di diffusione degli stessi.
4. AMA ha inoltre l'obbligo di fornire tutte le informazioni e rapporti che dovessero rendersi necessari per consentire l'attuazione delle verifiche periodiche ex articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 196 del 2003.
5. Roma Capitale può effettuare verifiche e controlli periodici in ordine alla integrale osservanza da parte di AMA di tutte le disposizioni contenute nella presente Convenzione.

#### ARTICOLO 16 – ACCORDI CON SOGGETTI TERZI

1. È fatto espressamente divieto di subappaltare a terzi parte delle attività oggetto di affidamento, salva autorizzazione scritta da parte di Roma Capitale.
2. È fatto espressamente divieto ad AMA di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente Convenzione e/o diritti dalla stessa derivanti, salvo quanto previsto nel presente atto.
3. Resta ferma per AMA la piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, compresa la possibilità, prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 2000, di utilizzo di sinergie con altre aziende comunali ovvero controllate e/o partecipate da Roma Capitale. In particolare per l'attività di supporto all'accertamento dell'evasione e dell'elusione dell'entrata Ta.Ri., AMA può valutare prosecuzione del servizio da parte della società Æqua Roma S.p.A., società in house che già svolge per conto di Roma Capitale l'attività di supporto all'accertamento dell'evasione e dell'elusione delle entrate. L'eventuale

incarico ad Æqua Roma S.p.A. e l'affidamento non potrà in nessun caso avere una durata superiore a quella della presente Convenzione. Il costo massimo mensile omnicomprensivo a carico di AMA sarà calcolato in dodicesimi della specifica voce di spesa annua, impegnata per l'attività di contrasto all'evasione Ta.Ri. nell'ambito del CARC 2017 approvato da Roma Capitale con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 3 del 25 gennaio 2017 e del CARC 2018 in via di approvazione. L'affidamento dell'incarico ad Æqua Roma S.p.A. comporta il subentro e l'assunzione della relativa responsabilità da parte di quest'ultima nel conseguimento degli obiettivi connessi al recupero parziale e totale dell'evasione di cui all'art. 12 della presente Convenzione.

4. Resta ferma la possibilità per AMA di affidare ad altri soggetti attività accessorie, temporanee o a carattere specialistico, relative alle fasi di gestione della tassa, che si rendessero strettamente necessarie per il raggiungimento di più elevati livelli di economicità e di efficienza; per tali affidamenti, AMA è tenuta a richiedere, con nota motivata, preventivo assenso a Roma Capitale. Resta fermo l'obbligo esclusivo di AMA di garantire l'efficacia del servizio ed il rispetto degli standard di qualità, anche in relazione alla utilizzazione di soggetti terzi.

#### ARTICOLO 17 – SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione è redatta in triplice esemplare, di cui uno è conservato presso Roma Capitale, uno presso AMA ed il terzo depositato, per la registrazione fiscale, ai sensi dell'articolo 4 della tariffa – parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### ARTICOLO 18 – DOMICILIO CONTRATTUALE

1. Per tutti gli effetti della presente Convenzione si intende come domicilio di AMA la relativa sede legale. Ogni comunicazione e notificazione a Roma Capitale si intende validamente inoltrata se effettuata presso il Dipartimento Risorse Economiche, Via Ostiense n. 131 L – 00154 Roma - pec: protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it.
2. Ogni comunicazione e notificazione alla società AMA si intende validamente inoltrata se effettuata presso la sua sede legale in Roma, Via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma – pec: amaroma@pec.amaroma.org.

#### ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutti gli atti richiamati nella presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa. La presente Convenzione potrà subire modifiche concordate fra le parti in caso di internalizzazione della Ta.Ri.

Il Direttore del Dipartimento  
Risorse Economiche  
Andreina Marinelli

L'Amministratore Delegato di  
AMA S.p.A.  
Lorenzo Bagnacani

## ALLEGATO A)

## Indicatori di risultato

Indicatori	Soglia
Percentuale di mancata riscossione degli importi TARI ordinaria entro i termini di scadenza previsti	Soglia massima: percentuale media di mancata riscossione registrata nel triennio precedente ridotta del 30%
Conseguimento delle previsioni di importo per recupero evasione totale e parziale stabilito nel piano finanziario	Soglia minima: 100%
Accertamenti TARI – Percentuale importo intimato non annullato a seguito di autotutela	Soglia minima: 70%



**COSTO DEI SERVIZI COPERTI DA Ta.Ri.**

**ANNO 2017**

## Report aziendale: scheda n. 1

## RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE		Piano Finanziario anno n	Consuntivo I trimestre	Consuntivo II trimestre	Consuntivo III trimestre	Consuntivo IV trimestre
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)	CSL - Costi Spazzamento e lavaggio strade					
	CRT - Raccolta e Trasporto					
	CTS - Trattamento e Smaltimento					
	AC - Altri costi					
	<b>CGIND - Costi gestione indifferenziata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Costi Gestione Differenziata (CGD)</b>						
CRD - Raccolta Differenziata						
Ricavi in detrazione a CGD						
<b>CGD - Costi gestione differenziata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CC - Costi comuni e di gestione</b>						
Costi Comuni (CC)	CARC - Costi Ammin. Accert. Riscoss. e Contenzioso					
	CGG - Costi Generali di Gestione					
	CCD - Costi Comuni Diversi					
	<b>CC - Costi Comuni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE Costi di Gestione</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CK - Costi d'uso del capitale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## COSTO DEI SERVIZI

## Rifiuti urbani indifferenziati - CGIND

	- Anno n -	PFT anno n	Consuntivo I trimestre	Consuntivo II trimestre	Consuntivo III trimestre	Consuntivo IV trimestre
<b>Spazzamento, lavaggio e altre attività di pulizia urbana - CSL</b>						
<b>Dettagli di costo</b>						
Materiali						
Prestazioni di terzi						
Godimento beni di terzi						
Personale						
<b>Totale</b>		-	-	-	-	-
<b>Raccolta e Trasporto - CRT</b>						
<b>Dettagli di costo</b>						
Materiali						
Prestazioni di terzi						
Godimento beni di terzi						
Personale						
<b>Totale</b>		-	-	-	-	-
<b>Trattamento e smaltimento finale - CTS</b>						
<b>Dettagli di costo</b>						
Materiali						
Prestazioni di terzi						
Godimento beni di terzi						
Personale						
<b>Totale</b>		-	-	-	-	-

## COSTO DEI SERVIZI

## Rifiuti urbani indifferenziati - CGIND

- Anno n -	PFT anno n	Consuntivo I trimestre	Consuntivo II trimestre	Consuntivo III trimestre	Consuntivo IV trimestre
------------	------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------

## Altri costi - AC

## Dettagli di costo

Materiali

Prestazioni di terzi

Godimento beni di terzi

Personale

Totale

TOTALE CGIND



**COSTO DEI SERVIZI**

**Costi Amministrativi e di Gestione - CC**

- Anno n -	PFT anno n	Consuntivo I trimestre	Consuntivo II trimestre	Consuntivo III trimestre	Consuntivo IV trimestre
------------	------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------

**Dettaglio**

Costi amm. accertam. riscossione e contenzioso - CARC

Costi generali di gestione - CGG

Costi comuni diversi - CCD

**Totale**

**SCHEDA DI DETERMINAZIONE DEL COSTO D'USO DEL CAPITALE**

- Anno n -	PFT anno n	Consuntivo I trimestre	Consuntivo II trimestre	Consuntivo III trimestre	Consuntivo IV trimestre	Totale anno n
KN <sub>n-1</sub> . Capitale netto contabilizzato eserc. precedente	Valore netto contabile 31/12/anno n-1					
Capitale investito						
Investimenti						
Tasso di remunerazione del capitale = r <sub>n</sub>						
Remunerazione del capitale - r <sub>n</sub> * (KN <sub>n-1</sub> + I <sub>n</sub> )	-	-	-	-	-	-
<b>CK - Costo d'uso del capitale</b>						
Ammortamenti						
Interessi passivi						
Rn - Remunerazione del capitale	-	-	-	-	-	-
<b>Totale CK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>COSTO D'USO DEL CAPITALE</b>	-	-	-	-	-	-



**REPORT AZIENDALI**  
ex art. 9 Convenzione Ta.Ri.  
**2017**

**Report aziendale: scheda n. 1**

INDICATORI	RAPPORTI CON L'UTENZA					Totale
	Gennaio - Marzo anno n	Aprile - Giugno anno n	Luglio - Settembre anno n	Ottobre- Dicembre anno n		
Numero utenti ricevuti allo sportello						
Numero di contatti telefonici inoltrati al call center di 1° livello (inbound)						
Numero di contatti telefonici call center di 2° livello (outbound) [casi risolti dal telesportello]						
Numero richieste ricevute via fax/posta						
Numero richieste ricevute via e-mail						
Numero comunicazioni ricevute dal Portale del Comune di Roma						

RAPPORTI CON L'UTENZA					
	Gennaio - Marzo anno n	Aprile - Giugno anno n	Luglio - Settembre anno n	Ottobre - Dicembre anno n	
Tempo medio di attesa per accedere allo sportello					
0 - 15 minuti					
16 - 30 minuti					
31 - 45 minuti					
Oltre 45 minuti					
Tempo medio risposte via web mail					
1 - 3 giorni					
4 - 7 giorni					
Oltre 7 giorni					
Tempo medio risposte per richiamate via telesportello					
1 - 3 giorni					
4 - 7 giorni					
Oltre 7 giorni					

## Report aziendale: scheda n. 3

QUANTITÀ DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE -					
1° trimestre anno n	2° trimestre anno n	3° trimestre anno n	4° trimestre anno n	Previsione (Piano finanziario anno n)	Scostamento %
Raccolta rifiuti					
Indifferenziata					
Differenziata					
Totale					

PERCENTUALE DI RIFIUTI AVVIATA A RACCOLTA DIFFERENZIATA - Metodo APAT					
1° trimestre anno n	2° trimestre anno n	3° trimestre anno n	4° trimestre anno n	Previsione (Piano finanziario anno n)	Scostamento %
Raccolta rifiuti					
Percentuale di rifiuti avviata a raccolta differenziata					

## Report aziendale: scheda n. 4

## ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA - 2010

UTENZE	Fatturato	Incassato	Residuo	% Incassato
Emesso 2010				
Variazione nel 2011				
Variazione nel 2012				
Variazione nel 2013				
Variazione nel 2014				
Variazione nel 2015				
Variazione nel 2016				
Variazione nel 2017				

## ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA - 2011

UTENZE	Fatturato	Incassato	Residuo	% Incassato
Emesso 2011				
Variazione nel 2012				
Variazione nel 2013				
Variazione nel 2014				
Variazione nel 2015				
Variazione nel 2016				
Variazione nel 2017				

## ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA - 2012

UTENZE	Fatturato	Incassato	Residuo	% Incassato
Emesso 2012				
Variazione nel 2013				
Variazione nel 2014				
Variazione nel 2015				
Variazione nel 2016				
Variazione nel 2017				

## ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA - 2013

UTENZE	Fatturato	Incassato	Residuo	% Incassato
Emesso 2013				
Variazione nel 2014				
Variazione nel 2015				
Variazione nel 2016				
Variazione nel 2017				

## ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA - 2014

UTENZE	Fatturato	Incassato	Residuo	% Incassato
Emesso 2014				
Variazione nel 2015				
Variazione nel 2016				
Variazione nel 2017				

## ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA - 2015

UTENZE	Fatturato	Incassato	Residuo	% Incassato
Emesso 2015				
Variazione nel 2016				
Variazione nel 2017				

## ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA - 2016

UTENZE	Fatturato	Incassato	Residuo	% Incassato
Emesso 2016				
Variazione nel 2017				

## ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA - 2017

UTENZE	Fatturato	Incassato	Residuo	% Incassato
Emesso 2017				

## Report aziendale: scheda n. 5

ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA anno n							
ANNO DI COMPETENZA	TASSA	ADDIZIONALE PROVINCIALE	TARES	MAGGIORAZIONE TARES	INTERESSI	SANZIONI	TOTALE INCASSATO
2010							
2011							
2012							
2013							
2014							
2015							
2016							
2017							
<b>Totale</b>							

ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA											
RUOLO	Tassa	Interessi	Sanzione	Totale emesso	Dis caricato	Tassa incassata	Interessi Incassati	Sanzione Incassata	Totale Incassato	Residuo	% Incassato
2010											
2011											
2012											
2013											
2014											
2015											
2016											
2017											
<b>Totale</b>											

## Report aziendale: scheda n. 7

ATTI EMESSI NELL'ANNO N PER RECUPERO EVASIONE - UTENZE DOMESTICHE						
Periodo di riferimento	Numero avvisi emessi	Numero avvisi notificati	Numero avvisi non notificati	Numero avvisi annullati	Numero avvisi annullati parzialmente	Numero avvisi in contenzioso
1° Trimestre						
2° Trimestre						
3° Trimestre						
4° trimestre						
<b>TOTALE</b>						

ATTI EMESSI NELL'ANNO N PER RECUPERO EVASIONE - UTENZE NON DOMESTICHE						
Periodo di riferimento	Numero avvisi emessi	Numero avvisi notificati	Numero avvisi non notificati	Numero avvisi annullati	Numero avvisi annullati parzialmente	Numero avvisi in contenzioso
1° Trimestre						
2° Trimestre						
3° Trimestre						
4° trimestre						
<b>TOTALE</b>						

## ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE DA ATTI DI ACCERTAMENTO

ANNO DI COMPETENZA	Tassa	Addizionale Provinciale	Tares	Maggiorazione Tares	Interessi	Sanzioni	Totale Incassato
2010							
2011							
2012							
2013							
2014							
2015							
2016							
2017							
Totale							

## Report aziendale: scheda n. 9

VALORE ECONOMICO RECUPERO EVASIONE ATTI EMESSI/GESTITI NELL'ANNO N						
Periodo di riferimento	Numero avvisi emessi	Numero avvisi rettificati	Numero avvisi riscossi	Residuo	% avvisi riscossi	
1° Trimestre						
2° trimestre						
3° trimestre						
4° Trimestre						
TOTALE						
Periodo di riferimento	Valore avvisi emessi	Valore avvisi rettificati	Valore avvisi riscossi	Residuo	Andamento riscossione % incasso da avvisi	
1° Trimestre						
2° trimestre						
3° trimestre						
4° Trimestre						
TOTALE						





ATTIVAZIONI E CESSAZIONI TARIFFA	
Gennaio - dicembre anno n (rilevazione annuale)	
Indicatori	Quantità Valore
Numero comunicazioni attivazione	
Numero comunicazioni cessazione	
Numero comunicazioni attivazione utenze domestiche	
Numero comunicazioni cessazione utenze domestiche	
Numero comunicazioni attivazione utenze non domestiche	
Numero comunicazioni cessazione utenze non domestiche	



*L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.*

*(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE

V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

M. Turchi

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 10 gennaio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 gennaio 2018.

Lì, 9 gennaio 2018

**SECRETARIATO GENERALE**  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

**IL DIRETTORE**  
F.to: M. D'Amanzo